

Comune di Cattolica Eraclea

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 14

del 04.05.2020 prot. 3760

Oggetto: Emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 - Coronavirus. Disposizioni integrative dei provvedimenti ministeriali e regionali al fine di limitare gli spostamenti e i fenomeni di affoliamento o assembramento nella cosiddetta Fase 2

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante disposizioni vigenti fino al 17/5/2020 per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- Considerato che le misure di tutela della salute pubblica introdotte dal D.P.C.M. del 26/4/2020 hanno lo scopo di evitare una possibile ondata epidemica con un picco di casi concentrati in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario per l'impossibilità di garantire i servizi specialistici;
- Preso atto che il"distanziamento sociale" nelle diverse modalità di attuazione, in una situazione come quella attuale in cui gli interventi farmacologici attuabili sono molto relativi, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO:

- della delicatezza della situazione emergenziale venutasi a creare sull'intero territorio nazionale;
- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati verso l'obiettivo di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone ad eccezione delle sole situazioni collegate all' attività lavorativa, alla necessità ovvero all'emergenza;
- che lo scopo di tali misure è principalmente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO CHE:

- nonostante le severe misure di limitazione negli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali talvolta persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
- a tutela della salute pubblica è necessario limitare al massimo ogni spostamento delle persone fisiche nel Comune di Cattolica Eraclea, salvo i casi di necessità, evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati;
- La difficoltà nella gestione di simili fenomeni possono pregiudicare l'efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;

SI RITIENE, PERTANTO, OPPORTUNO:

- adottare misure per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e assembramento;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative dal giorno 4 maggio 2020 fino al giorno 17/05/2020;

VALUTATO CHE:

- le nuove norme in vigore dal 4 maggio allentano la morsa del lockdown in un Paese economicamente e psicologicamente in sofferenza, ma che, nonostante la situazione sia migliorata, è ancora dentro l'epidemia."
- Lo stesso Ministro della Salute ha invitato ad affrontare la fase 2 con prudenza, non vanificando i sacrifici finora fatti: "Il Paese è giusto che riparta, ma dobbiamo farlo con giudizio, monitorando l'evoluzione;"

VISTE:

- > l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 18 del 30 aprile 2020 rettificata con ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 1/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana
- La legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dal 4 maggio 2020 e fino al 17/05/2020, ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

A) l'apertura del cimitero comunale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando l'ingresso ad un numero massimo di venti persone contemporaneamente, munite di guanti e mascherine, per un tempo di trenta minuti. Vigileranno altresì sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, provvedendo alla registrazione degli ingressi e delle uscite al fine di controllare il numero massimo di visitatori e richiedendo, se del caso, l'ausilio delle forze dell'ordine nel caso di inosservanza;

- B) la chiusura della Villetta dedicata alle vittime della mafia perché non è possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;
- C) La chiusura degli impianti sportivi comunali
- D) A chi abita anche se stabilmente nella località balneare di Eraclea Minoa, a seguito delle pregresse ordinanze di interdizione alla balneazione e fruizione dell'area demaniale, non è consentita la fruizione dell'area e la balneazione;
- E) Alle attività di ristorazione ivi comprese le pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie oltre alla consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, è consentito, anche nelle giornate domenicali, l'asporto da parte degli acquirenti dei prodotti in vendita (caffè, pasticceria, gelateria, ecc, senza limitazione alcuna); . Non è assolutamente ammesso il consumo all'interno del locale, né in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata o nelle immediate vicinanze dello stesso;
- F) Per le attività di bar gelaterie e pasticcerie è consentita l'apertura alle ore 6,00 con obbligo di chiusura entro le ore 21.00, mentre per ristoranti e pizzerie è consentita l'apertura alle ore 8,00 con obbligo di chiusura entro le ore 24.00, con le seguenti indicazioni:
- è consentito all'acquirente l'ingresso nei locali per il ritiro dei prodotti, uno per volta e con l'uso di mascherina. Si ritiene opportuno tuttavia, in via prudenziale e qualora possibile, di provvedere all'ordine dei prodotti telefonicamente o via mail ed al ritiro degli stessi previo appuntamento;
- è possibile l'asporto anche delle sole bevande poiché il DPCM non prevede limitazioni in tal senso;
- l'uso dei guanti è obbligatorio sia per l'attività di vendita che per la fase di produzione e confezionamento degli alimenti essendo misura precauzionale, cautelativa e di carattere igienico sanitario;
- i datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori e degli utenti prescritti nella presente ordinanza. Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, disinfezione quotidiana, utilizzo dei dpi) adottando adeguate misure organizzative comprendenti la corretta informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizia, ecc.). Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26 aprile, all'Accordo Quadro specifico per i settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27 marzo e all'allegato 5 misure per gli esercizi commerciali del DPCM 26 aprile (che riprende esattamente l'allegato del DPCM del 10 aprile).
- G) A causa della possibile sopravvivenza del Coronavirus nell'ambiente di lavoro per diverso tempo, tutti gli esercizi commerciali per i quali non è sospesa l'attività, ivi comprese le attività autorizzate ad effettuare consegne a domicilio o ad asporto, sono obbligate ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol. In conformità alla circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute i luoghi e le aree potenzialmente contaminate devono essere sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzate. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; Vanno pulite altresì pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali ad esempio superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- H) Per le attività rimaste completamente chiuse fino al 3 maggio 2020 (es. bar, pub, gelaterie) prima dell'apertura è fatto obbligo di effettuare un intervento di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti sopra richiamati.

I) Negli esercizi commerciali di vendita per i quali non è sospesa l'attività, ivi comprese le attività autorizzate alla consegna a domicilio o all'asporto, gli operatori e gli utenti sono tenuti all'uso costante di mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro.

RAMMENTA

Agli esercizi commerciali di osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui all'allegato 5 al DPCM 26/4/2020 e cioè :

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

A tutti i cittadini di osservare le seguenti misure igienico-sanitarie prescritte dall'allegato 4 al DPCM 26/4/2020:

- 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

RAMMENTA, ALTRESI'

Che ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure di interesse per la generalità dei cittadini:

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; mentre le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono interdette all'uso;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- h) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

i)sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l)sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, non ché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza,

m)sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- n) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari in forma itinerante su aree pubbliche nel rispetto delle vigenti disposizioni. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- o) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- p) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- q) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

Che le disposizioni ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 20 del 1/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana si applicano dal 4/5/2020 fino al 17/5/2020:

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica Eraclea e sul sito web istituzionale, unitamente al DPCM del 26 aprile 2020 ed alle ordinanze n. 18 e 20/2020 del Presidente della regione Siciliana, e vale come notifica.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

La mancata osservanza degli obblighi di isolamento obbligatorio per chi proviene da altre Regioni o dall'estero con le modalità prescritte da Ordinanze regionali o D.P.C.M. costituisce violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), delitto annoverato tra i reati di pericolo e non di danno posto che la condotta ha in sé l'attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica. Il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo438 c.p., consistente nella "diffusione di germi patogeni".

Il Servizio di Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Al comandante della Polizia Municipale;
- Al comandate stazione Carabinieri di Cattolica Eraclea
- Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Responsabili di settore comunali ;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO Arch. Santo Borsellino

5 To Mhus

